

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Spett. Clientela
Vs. Sedi

Brescia, 1 febbraio 2021

Circolare n° 8/2021

Le novità della Legge di Bilancio 2021

Egredi Signori Clienti,

è stata pubblicata sulla G.U. la c.d. "**Legge di Bilancio 2021**" (**Legge 30.12.2020 n. 178**) contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, **in vigore dall'1.1.2021**.

Rispetto al testo originario del Disegno di Legge, nella versione definitiva della citata Legge le novità di natura fiscale sono contenute nell'art. 1, che si compone di 1.150 commi.

Il testo integrale viene allegato alla presente ed è inoltre consultabile al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf>

Vi trasmettiamo di seguito una sintesi delle principali disposizioni.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Co.	Oggetto	LEGGE 178/2020
20, 21 e 22	SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI	<p>In sede di approvazione, al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, è istituito un fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.</p> <p>Tale fondo consente l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS; dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali); <p>con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.</p> <p>Sono esclusi dall'esonero i premi INAIL.</p> <p>Le modalità per la concessione dell'esonero sono demandate ad un apposito Decreto.</p> <p>Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici/infermieri/altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza ed assunti per l'emergenza COVID-19.</p>
33	ESONERO CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI - IAP	<p>È confermata, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la proroga dell'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2021.</p>
36 e 37	SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI / ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	<p>È previsto che, a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle federazioni sportive nazionali; degli enti di promozione sportiva; delle associazioni / società sportive professionistiche e dilettantistiche; <p>con domicilio fiscale, sede legale / operativa in Italia, che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020, è prevista la sospensione dei termini relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ai versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati, in qualità di sostituti d'imposta, dall'1.1 al 28.2.2021; agli adempimenti / versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dall'1.1 al 28.2.2021; ai versamenti IVA in scadenza a gennaio e febbraio 2021; ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall'1.1 al 28.2.2021. <p>I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30.5.2021 ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 30.5.2021. Le rate relative a dicembre 2021 e 2022 vanno versate entro il giorno 16 di tali mesi.</p>
40	IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO	<p>In sede di approvazione, con una norma di interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti, pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati, in vista:</p> <ul style="list-style-type: none"> del loro consumo immediato; della loro consegna a domicilio o dell'asporto.
58 lett. a)	PROROGA DETRAZIONI RISPARMIO ENERGETICO	<p>È prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2021 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:</p> <ul style="list-style-type: none"> schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b); micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

		<ul style="list-style-type: none"> impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da <u>biomasse combustibili</u> (art. 14, comma 2-bis); dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, acqua calda, climatizzazione (Legge 208/2015). <p>Si rammenta che, per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.</p>
58 lett. b) 60	PROROGA DETRAZIONI FISCALI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO	<p>È prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull'importo massimo di € 96.000.</p> <p>Si rammenta che per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. "sisma bonus") per le spese sostenute fino al 31.12.2021.</p> <p>NUOVA DETRAZIONE PER GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA</p> <p>Con l'introduzione del nuovo comma 3-bis al citato art. 16-bis, la detrazione del 50% è riconosciuta anche per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.</p>
58 lett. b)	BONUS MOBILI	<p>È confermato anche per il 2021 il c.d. "bonus mobili".</p> <p>In particolare, la detrazione del 50% può essere fruita dai soggetti che nel 2021 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020.</p> <p>La spesa massima agevolabile (pari a € 10.000 fino al 2020) è stata innalzata a € 16.000.</p>
59	BONUS FACCIATE	<p>È confermato anche per il 2021 il c.d. "bonus facciate", pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.</p>
61 a 65	NUOVO "BONUS IDRICO"	<p>È introdotto il nuovo "bonus idrico", a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni), da utilizzare entro il 31.12.2021, per interventi di</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto; ➤ sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua; <p>su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.</p> <p>In particolare il nuovo beneficio spetta per:</p> <ol style="list-style-type: none"> la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. <p>Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE. Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.</p>

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

66	SUPERBONUS 110%	<p><u>DATA SOSTENIMENTO SPESE AGEVOLABILI E RATEAZIONE DETRAZIONE</u></p> <p>È esteso l'arco temporale di riferimento previsto per le spese oggetto di detrazione in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici già ammessi alla detrazione del 110% (superbonus).</p> <p>Le spese detraibili sono quelle sostenute per gli interventi effettuati sugli edifici dal 1.07.2020 fino al 30.06.2022 (e, per gli istituti autonomi case popolari (IACP), le spese sostenute fino al 31.12.2022), da ripartire tra gli aventi diritto in:</p> <ul style="list-style-type: none">- 5 quote annuali di pari importo per le <u>spese sostenute fino al 31.12.2021</u> (fino al 30.06.2022 per gli IACP);- 4 quote annuali di pari importo per la parte di <u>spesa sostenuta nel 2022</u> (dal 1.07.2022 per gli IACP). <p>La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Con riferimento agli IACP, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30.06.2023, a condizione che alla data del 31.12.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.</p> <p><u>INTERVENTI AGEVOLABILI</u></p> <p>Modificando il comma 9 dell'art. 119 è previsto che la detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari.</p> <p>Per quanto riguarda la tipologia degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% è disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none">• tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio di cui al comma 1, lett. a) del citato art. 119 rientra anche la coibentazione del tetto, "senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente";• tra gli interventi "trainati" sono ricompresi anche gli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR ossia gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni. <p><u>Impianti solari fotovoltaici</u></p> <p>Implementando il comma 5 dell'art. 119, è ora disposto che la detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento "trainato" è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.</p> <p>Anche con riferimento a tali interventi è previsto che la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.</p> <p><u>Colonnine ricarica veicoli elettrici</u></p> <p>Con riferimento all'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. "colonnine di ricarica", per le quali il comma 8 dell'art. 119 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento "trainato" è ora disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none">• la detrazione può essere fruita con riferimento alle spese sostenute fino al 30.6.2022 e, ferme restando le 5 quote annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2021, anche in tal caso, la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022;
----	--------------------	--

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

- la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti **limiti di spesa**, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
 - **€ 2.000** per edifici unifamiliari / unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - **€ 1.500** per edifici plurifamiliari / condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
 - **€ 1.200** per edifici plurifamiliari / condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine;considerando che l'agevolazione si intende riferita ad **una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare**.

TIPOLOGIA IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI AGEVOLABILI

Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che:

- ✚ un'unità immobiliare può essere considerata **funzionalmente indipendente** quando è dotata di **almeno 3 delle seguenti installazioni / manufatti di proprietà esclusiva**:
 - impianto per l'approvvigionamento idrico;
 - impianto per il gas;
 - impianto per l'energia elettrica;
 - impianto di climatizzazione invernale;
- ✚ oggetto degli interventi agevolati può essere **anche un edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi**, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache di cui alla citata lett. a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una **classe energetica in fascia A**.

APPROVAZIONE DELIBERE CONDOMINIALI

Con riferimento alla delibera condominiale avente ad oggetto:

- l'approvazione dell'esecuzione dei lavori agevolati in esame;
- gli eventuali finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli stessi;
- l'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito;

il comma 9-bis dell'art. 119, introdotto ad opera dell'art.63, comma 1, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", dispone che la stessa è valida se approvata con un numero di **voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio**.

Ora, implementando il citato comma 9-bis, è disposto che **con le medesime modalità** (maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio) può essere **approvata anche la delibera avente ad oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa** riferita all'intervento deliberato, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

ASSICURAZIONE RILASCIO ATTESTAZIONI / ASSEVERAZIONI

Con riferimento all'obbligo, in capo ai tecnici abilitati, di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni / asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni / asseverazioni, con la modifica del comma 14 dell'art. 119 è ora disposto che **tale obbligo si considera rispettato** qualora i soggetti in esame **abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall'attività professionale** ai sensi dell'art. 5, DPR n. 137/2012, purché questa:

- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a € 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

		<p>caso di cessazione dell'attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia delle asseverazioni effettuate negli anni precedenti.</p> <p>In alternativa il professionista può optare per una polizza assicurativa dedicata alle attestazioni / asseverazioni in esame con un massimale adeguato al relativo numero e agli importi degli interventi oggetto di attestazione / asseverazione e, comunque, non inferiore a € 500.000, senza interferenze con la polizza della responsabilità civile.</p> <p><u>PUBBLICITÀ FRUIZIONE DETRAZIONE DEL 110%</u> Con l'inserimento del nuovo comma 14-bis all'art. 119 è disposto che nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".</p> <p><u>SCONTO IN FATTURA / CESSIONE CREDITO</u> Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, con il nuovo comma 7-bis dell'art. 121, DL n. 34/2020 è disposto che tale opzione è esercitabile anche con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di cui al citato art. 119.</p>
68	ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE CON DETRAZIONE DEL 50%	<p>Con riferimento agli interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR, richiamati dall'art. 16, comma 1-bis, DL n. 63/2013, per i quali è prevista la detrazione del 50% fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a € 96.000 per unità immobiliare, è ora disposto che, la disposizione è applicabile agli interventi le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 5.8.2013 (come precedentemente previsto) ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio.</p>
76	BONUS VERDE	<p>È disposta la proroga per il 2021 del c.d. "bonus verde", ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
77 a 79	BONUS VEICOLI ELETTRICI	<p>È previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l'acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all'art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).</p> <p>Il contributo in esame è riconosciuto nel limite di spesa dell'apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino all'esaurimento delle risorse ed è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.</p> <p>Le modalità e i termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito Decreto.</p>
83	ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA	<p>In sede di approvazione con l'aggiunta del comma 8-bis all'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" è stata introdotta la facoltà di "riallineamento" anche degli asset immateriali privi di autonomia giuridica, quali avviamento e gli altri oneri pluriennali.</p> <p>Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%.</p>
95 - 96	NUOVA "SABATINI-TER"	<p>È confermata l'eliminazione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di</p>

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

		beni strumentali nuovi da parte delle PMI. L'eliminazione della predetta soglia consente l' erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a € 200.000).
171 e 172	PROROGA CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO	È confermata la proroga al 31.12.2022 del credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli / della pesca / dell'acquacoltura l'agevolazione in esame è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato.
185 a 187	PROROGA CREDITO D'IMPOSTA POTENZIATO ATTIVITÀ DI R&S MEZZOGIORNO	È confermato che per il 2021 e 2022 , a favore delle imprese operanti nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, comma 200, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate in tali Regioni, è previsto nelle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> 🚩 25% per le grandi imprese, ossia con: <ul style="list-style-type: none"> - almeno 250 occupati; - fatturato annuo pari o superiore a € 50 milioni / totale di bilancio pari o superiore a € 43 milioni; 🚩 35% per le medie imprese, ossia con: <ul style="list-style-type: none"> - almeno 50 occupati; - fatturato annuo / totale di bilancio pari o superiore a € 10 milioni; 🚩 45% per le piccole imprese, ossia con: <ul style="list-style-type: none"> - meno di 50 occupati; - fatturato annuo / totale di bilancio non superiore a € 10 milioni.
227 a 229	COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI / DEBITI COMMERCIALI	In sede di approvazione, con l'aggiunta del nuovo comma 3-bis all'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti / debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche, risultanti da fatture elettroniche . La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produce gli stessi effetti dell'estinzione dell'obbligazione prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali, di ristrutturazione del debito omologate, piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese. Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.
233 - 243	INCENTIVI OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE	Per incentivare i processi di aggregazione aziendale tra società che non appartengono ad uno stesso gruppo economico realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda deliberate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 , a favore del soggetto risultante dall'operazione straordinaria (ovvero la società incorporante o risultante della fusione, la società beneficiaria della scissione o il soggetto conferitario nel conferimento d'azienda) è riconosciuta la possibilità di trasformare in credito d'imposta le imposte anticipate relative: <ul style="list-style-type: none"> • alle perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione; • alle eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica) maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione. Ai fini dell'applicazione dell'incentivo: <ul style="list-style-type: none"> • in caso di operazioni di fusione o scissione sono trasformabili sia le DTA provenienti

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

		<p>dalla società incorporata/scissa sia quelle già esistenti in capo alla incorporante/beneficiaria);</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di conferimento d'azienda sono trasformabili le DTA del conferitario. <p>Il limite massimo complessivo di DTA che può essere trasformato è pari al 2% della somma delle attività dei soggetti che partecipano all'operazione di aggregazione senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore; in caso di conferimento d'azienda rileva la somma delle attività oggetto di conferimento.</p> <p>Le imposte anticipate relative alle perdite fiscali pregresse ed alle eccedenze ACE possono essere trasformate in credito d'imposta anche in caso di mancata iscrizione in bilancio; dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, le perdite fiscali e le eccedenze che hanno originato le DTA trasformate non potranno più essere dedotte dai redditi.</p> <p>È previsto il pagamento di una "commissione" pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate; la commissione, deducibile ai fini IRES ed IRAP nell'esercizio del pagamento, deve essere versata per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo.</p>
244 - 247	FONDO GARANZIA PMI	<p>A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga fino 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".</p> <p>Fino al 28.2.2021 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni.</p>
248 - 254	PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI	<p>Sono prorogate al 30.06.2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale.</p> <p>Per le imprese già ammesse alle misure di sostegno alla data del 1.01.2021, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31.01.2021 o, per talune imprese del comparto turistico (art. 77, c. 2 D.L. 104/2020), entro il 31.03.2021.</p>
263 - 264	RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE PMI	<p>L'art. 26, commi da 8 a 12, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" prevede a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, che presentano specifici requisiti e che hanno deliberato ed "eseguito" dal 20.5 al 31.12.2020 un aumento di capitale (non inferiore a € 250.000), il riconoscimento, a seguito dell'approvazione del bilancio 2020, di un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Ora è confermato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la possibilità di beneficiare del credito d'imposta è estesa agli aumenti di capitale effettuati entro il 30.6.2021. Per gli aumenti effettuati nel periodo 1.1 - 30.6.2021 la soglia massima è incrementata dal 30% al 50% dell'aumento di capitale. Per effetto di tale estensione temporale, è stato altresì previsto che per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021 si verifica la decadenza dall'agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di distribuzione di riserve prima dell'1.1.2025 (1.1.2024 per gli aumenti effettuati entro il 31.12.2020). ▪ per l'accesso all'agevolazione in esame, oltre alla necessità in capo al soggetto beneficiario di non rientrare al 31.12.2019 nella categoria di impresa in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE, è richiesto che lo stesso non sia sottoposto a procedura concorsuale ovvero non sia stata presentata / depositata, l'istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza, l'avvio di una procedura fallimentare / altra procedura concorsuale.

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

		<p>Il credito spetta anche alle imprese non in difficoltà al 31.12.2019 ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che il Decreto di omologa sia stato adottato alla data di presentazione della domanda / approvazione del bilancio e che si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione.</p> <p>Restano confermati gli altri requisiti richiesti (ricavi 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni, riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 non inferiore al 33%, regolarità contributiva, fiscale e con le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, del lavoro, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio 2020 ed entro il 30.11.2021.
266	RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE	<p>Con riferimento alla disciplina civilistica delle società è previsto che:</p> <p>a) per le perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili le norme che riguardano la riduzione del capitale per perdite (articoli 2446 e 2482-bis) e la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (articoli 2447e 2482-ter);</p> <p>b) il termine entro il quale la perdita 2020 deve risultare diminuita a meno di un terzo (ex articolo 2446, comma 2, e articolo 2482-bis, comma 4, del Codice Civile) è posticipato al quinto esercizio successivo (ovvero fino al bilancio 2025). L'assemblea che approva il bilancio di questo esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;</p> <p>c) anche in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite minimo legale, l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (o della trasformazione), la stessa può deliberare di rinviare queste decisioni fino alla chiusura del quinto esercizio successivo (ovvero fino alla chiusura dell'esercizio 2025). Pertanto, fino alla data di questa assemblea, non opera la causa di scioglimento della società (articolo 2484, comma 1, n. 4, Codice civile per le società di capitali e articolo 2545-duodecies per le società cooperative);</p> <p>d) le perdite devono comunque essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della relativa origine e delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.</p>
333	DETRAZIONE SPESE VETERINARIE	<p>In sede di approvazione con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è stata aumentata da € 500 a € 550 la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11)</p>
380	AUMENTO CONTRIBUZIONE PER INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE	<p>A decorrere dal 2019, a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune, è riconosciuto l'indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96.</p> <p>L'indennizzo spetta ai soggetti con almeno 62 anni di età (57 se donne) che al momento della cessazione dell'attività risultano iscritti per almeno 5 anni alla Gestione IVS commercianti ed è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS. Per il finanziamento di tale indennizzo è previsto l'aumento dello 0,09% della contribuzione alla Gestione IVS commercianti.</p> <p>Modificando l'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 207/96 è ora disposto che, a decorrere dall'1.1.2022, gli iscritti alla Gestione IVS commercianti sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%, che nella misura dello 0,46% sarà destinato al Fondo per l'indennizzo spettante per la cessazione dell'attività.</p>
381 -384	FONDO SOSTENIBILITÀ PAGAMENTO AFFITTI	<p>Per l'anno 2021 al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa previsto, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di € 1.200 per ciascun locatore.</p> <p>Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica, in via telematica,</p>

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

		all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
386 a 401	INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE	<p>In sede di approvazione è stata istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità a favore dei sogetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, TUIR.</p> <p>L'indennità in esame è riconosciuta a favore dei suddetti soggetti che presentano i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità; non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità; hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno precedente la presentazione della domanda; hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'Indice ISTAT rispetto all'anno precedente; sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale. <p>La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa.</p> <p>L'indennità è erogata dall'INPS previa presentazione in via telematica di un'apposita domanda entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).</p> <p>L'indennità in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> erogata per 6 mensilità, è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili; spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Al fine di finanziare la nuova ISCRO è previsto l'aumento della contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione separata INPS dai soggetti in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25,98% per il 2021; 26,49% per il 2022; 27,00% per il 2023. </div>
595 a 597	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI	<p>Il regime fiscale delle locazioni brevi (art. 4, cc. 2 e 3 D.L. 50/2017), con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.</p> <p>Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.</p> <p>Le disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.</p> <p>Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è istituita una banca dati delle strutture ricettive (che sostituisce la precedente), nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.</p>

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

599 e 600	ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO	<p>In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la 1^a rata dell'Imu relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; - immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; - immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 												
602 e 603	BONUS CANONI DI LOCAZIONE	<p>L'art. 28, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha previsto uno specifico credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.</p> <p>Nell'ambito del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", con l'art. 77 il Legislatore, modificando il citato art. 28, ha previsto che a favore delle imprese turistico-ricettive il credito d'imposta spetta fino al 31.12.2020.</p> <p>In sede di approvazione con la modifica del comma 5 del citato art. 28, il predetto termine (31.12.2020) è stato differito al 30.4.2021 e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile. Lo stesso ora è stato esteso anche alle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ agenzie di viaggio; ➤ tour operator. 												
608	BONUS PUBBLICITÀ	<p>È previsto che anche per il 2021 e 2022 il c.d. "bonus pubblicità" a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).</p> <p>Per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche.</p>												
651 a 659	BONUS EMISSIONI CO2 AUTOVETTURE	<p>Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall'1.1.2021 al 31.12.2021 un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) il riconoscimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di un contributo per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e immatricolato prima dell'1.1.2011, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000, così determinato: <table border="1" data-bbox="512 1476 946 1574"> <thead> <tr> <th>CO2 g/km</th> <th>Contributo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da 0 a 20</td> <td>€ 2.000</td> </tr> <tr> <td>da 21 a 60</td> <td>€ 2.000</td> </tr> </tbody> </table> ▪ di un contributo per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000, così determinato: <table border="1" data-bbox="512 1693 946 1789"> <thead> <tr> <th>CO2 g/km</th> <th>Contributo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da 0 a 20</td> <td>€ 1.000</td> </tr> <tr> <td>da 21 a 60</td> <td>€ 1.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>In sede di approvazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ è aumentato a 30 giorni (in luogo dei precedenti 15 giorni) il termine, decorrente dalla consegna del veicolo nuovo, entro il quale il venditore, pena il non riconoscimento 	CO2 g/km	Contributo	da 0 a 20	€ 2.000	da 21 a 60	€ 2.000	CO2 g/km	Contributo	da 0 a 20	€ 1.000	da 21 a 60	€ 1.000
CO2 g/km	Contributo													
da 0 a 20	€ 2.000													
da 21 a 60	€ 2.000													
CO2 g/km	Contributo													
da 0 a 20	€ 1.000													
da 21 a 60	€ 1.000													

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

del contributo, deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell'automobilista;

- con la modifica del comma 1042 e l'introduzione del nuovo comma 1042-bis all'art. 1, Legge n. 145/2018, sono ridefiniti per il 2021 i parametri relativi al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km cui è collegata la misura dell'imposta dovuta da parte dell'acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica.

Di conseguenza:

dall'1.1.2021 al 31.12.2021 l'imposta è così individuata;

CO ₂ g/km	Imposta
191 – 210	€ 1.100
211 - 240	€ 1.600
241 – 290	€ 2.000
Superiore a 290	€ 2.500

Acquisto veicoli dall'1.1 al 30.6.2021 con rottamazione

In sede di approvazione è previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia **dall'1.1 al 30.6.2021** un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento di un **contributo pari a € 1.500** per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6, immatricolato prima dell'1.1.2011, con un numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO₂ g/km) compreso tra 61 e 135, a condizione che sia **praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000**.

Il contributo in esame è riconosciuto per i **veicoli di categoria M1** nuovi di fabbrica che siano omologati in una **classe non inferiore ad Euro 6** di ultima generazione aventi un **prezzo** risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice **inferiore a € 40.000** (IVA esclusa).

Acquisto veicoli commerciali N1 e autoveicoli speciali M1

In sede di approvazione è previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia **dall'1.1.2021 al 30.6.2021** **veicoli commerciali di categoria N1** nuovi di fabbrica / **autoveicoli speciali di categoria M1** nuovi di fabbrica, il riconoscimento di un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato in una classe fino a Euro 4, così determinato:

Massa totale a terra	Veicoli esclusivamente elettrici	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0 - 1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2 - 3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3 – 3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

1051 a 1063 e 1065	CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI	<p>È previsto il riconoscimento di specifici crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione nel Mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l'ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022).</p> <p>In particolare l'agevolazione è differenziata a seconda che l'investimento abbia ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🚧 beni materiali e immateriali strumentali "generici"; 🚧 beni materiali strumentali "Industria 4.0"; 🚧 beni immateriali strumentali "Industria 4.0". <p>Tali disposizioni sono state esaminate nella nostra Circolare n.6/2021, alla quale si rimanda.</p>
1064 e 1065	CREDITO D'IMPOSTA R&S FORMAZIONE 4.0	<p>Sono prorogate fino al 2022 la disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all'art. 1 L. 160/2019 e la disciplina del credito d'imposta formazione 4.0.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le attività di ricerca e sviluppo, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro. - Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro. - Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro. - Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 12 milioni di euro.
1079 a 1083	UTILIZZO INDEBITO PLAFOND IVA ESPORTATORI ABITUALI	<p>Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond Iva, l'Amministrazione Finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste per la formazione del plafond, e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime.</p> <p>Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate; - Sdi inibisce l'emissione della fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata. <p>Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione dell'invalidazione delle dichiarazioni d'intento già emesse e per l'inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento.</p>
1087 a 1089	CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE	<p>In sede di approvazione, al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, è stato previsto il riconoscimento, dall'1.1.2021 al 31.12.2022, a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persone fisiche; - esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; <p>di un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.</p> <p>L'ammontare delle spese non può essere superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le persone fisiche non esercenti attività economica a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare; • per gli altri soggetti a € 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale /

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

		<p>istituzionale.</p> <p>Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e 2022.</p> <p>Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate all'Agenzia delle Entrate.</p>
1095 a 1097	LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI / CASHBACK	<p>Lotteria dei corrispettivi</p> <p>Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), l'art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. "lotteria degli scontrini", ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche residenti in Italia che acquistano beni / servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa / lavoro autonomo; ➤ presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate; <p>di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. È confermata, con la modifica dei commi da 540 a 542, la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini soltanto in caso di pagamenti elettronici.</p> <p>L'applicazione di tale disposizione, originariamente fissata all'1.1.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente all'1.7.2020 dal "Collegato alla Finanziaria 2020", poi all'1.1.2021 dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio". Ora il DL n. 183/2020 c.d. "Decreto Milleproroghe" ha fissato all'1.2.2021 il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate / Dogane deve emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per l'avvio della lotteria.</p> <p>Cashback</p> <p>L'art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) riconosce rimborsi in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. "cashback").</p> <p>È confermata l'implementazione del citato comma 288, prevedendo che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.</p>
1098 a 1100	CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO	<p>L'art. 120, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", riconosce un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, c.d. "credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro".</p> <p>È confermato, con la modifica del comma 2 del citato art. 120, che il credito in esame è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall'1.1 al 30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021. Entro la medesima data (30.6.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell'art. 122, DL n. 34/2020.</p>
1102	ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI	<p>Per i contribuenti trimestrali, l'annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all'art. 23 Dpr 633/1972 (fatture emesse) può essere fatta entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.</p> <p>Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, tale disposizione è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni, allineando le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta.</p>
1103 1104	ABOLIZIONE ESTEROMETRO DAL 1.1.2022	<p>È confermato che, per effetto dell'implementazione del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall'1.1.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il c.d. "esterometro" con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando Sdl, secondo "il formato" previsto per la fattura elettronica:</p>

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

		<ul style="list-style-type: none"> - entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) con riferimento alle cessioni / prestazioni rese; - entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione, con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute. <p>È confermato che dall'1.1.2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni da o verso l'estero è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili (in luogo dell'attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre). È inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di € 200 mensili (in luogo dell'attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.</p>
1105	DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE	<p>Anche per il 2021 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.</p> <p>Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dl, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 9-bis, DL n. 135/2018, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al STS, viene esteso anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite Sdl per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.</p>
1106	REGISTRI E DICHIARAZIONI IVA PRECOMPILATI	<p>Ai fini della predisposizione delle bozze dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72, delle LIPE e del mod. IVA, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare, oltre ai dati acquisiti con le fatture elettroniche / estrometro / corrispettivi telematici, anche i dati fiscali presenti nell'Anagrafe Tributaria (ad esempio, mod. IVA anno precedente e LIPE trimestri precedenti).</p> <p>Qualora la convalida dei dati "proposti" dall'Agenzia delle Entrate ovvero la relativa integrazione sia affidata ad un intermediario è ora richiesto che lo stesso sia in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.</p>
1108	IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE	<p>Per le fatture elettroniche inviate attraverso Sdl, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene / prestatore del servizio, ai sensi dell'art. 22, DPR n. 642/72, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.</p>
1109 a 1115	TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI	<p>Sono confermate, a decorrere dall'1.1.2021, le modifiche al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione e invio telematico dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Memorizzazione corrispettivi</p> <p>Dall'1.1.2021 è generalizzato l'obbligo, in capo ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente e inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. La memorizzazione e invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l'obbligo di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l'emissione del c.d. "documento commerciale"; 2. annotazione nel registro dei corrispettivi. <p>Ora, è previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.</p> <p>Sanzioni per omessa o errata trasmissione corrispettivi</p> <p>Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso in caso di:</p>

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

- **mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;**

- **memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.**

La sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri ("infedele") sono violazioni **sanzionate nella medesima misura**, ferma restando l'applicazione di un'**unica sanzione** pur a fronte di violazioni **inerenti i diversi momenti** (memorizzazione / trasmissione) **dell'adempimento**. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

La sanzione non può essere inferiore a € 500.

La sanzione è applicabile anche in caso di **mancato o irregolare funzionamento del RT**.

Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del RT **è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000**.

Nel caso in cui:

- l'omessa o tardiva trasmissione;
- la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri **non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA**, è applicabile la **sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione** (non opera il cumulo giuridico).

Sanzioni per mancata emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali

È **ridotta dal 100% al 90%** dell'imposta, la sanzione applicabile in caso di:

- **mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;**
- emissione di tali documenti per **importi inferiori** a quelli reali.

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull'apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è **punita con la sanzione da € 250 a € 2.000**.

Sistemi evoluti di incasso

È differita dall'1.1.2021 **all'1.7.2021** l'operatività dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del quale i **soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso** dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, **possono assolvere mediante tali sistemi l'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica** dei corrispettivi.

Omessa installazione dei registratori telematici

È prevista la **sanzione da € 1.000 a € 4.000** per l'omessa installazione del RT.

È altresì prevista la **sanzione da € 3.000 a € 12.000** in caso di **manomissione o alterazione del RT** salvo che il fatto costituisca reato.

Sospensione licenza

Se sono **contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni** dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la **sospensione della licenza / autorizzazione all'esercizio dell'attività** ovvero dell'esercizio dell'attività stessa per un periodo **da 3 giorni ad 1 mese**.

Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di **mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione**, ovvero di **memorizzazione e trasmissione con dati incompleti o non veritieri**.

Brescia

Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano

via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma

Via F. Coletti, 35

Bruxelles

Square de Meeûs, 35

Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

		<p>È altresì disposto che in caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l'omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).</p> <p>Ravvedimento Con l'integrazione dell'art. 13, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. n. 472/97 è previsto che non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati / incompleti quando la violazione è già stata constatata.</p>
1122 e 1123	RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI	<p>In sede di approvazione, è stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;➤ partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; <p>alla data dell'1.1.2021, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.</p> <p>È fissato al 30.6.2021 il termine entro il quale provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none">- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;- al versamento dell'imposta sostitutiva (11%).

Brescia
Via F. Crispi, 6
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)
Via delle Grazie, 32
Tel. +39 030 2426220
Fax +39 030 2427646

Milano
via Carlo Maria Martini n. 1
Tel. +39 02 86464331

Roma
Via F. Coletti, 35

Bruxelles
Square de Meeûs, 35